



**Osservazioni e proposte di emendamento del WWF Italia
al disegno di legge A.S. 926
“Bilancio di previsione dello Stato 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026”**

Le seguenti proposte di emendamento del WWF Italia fanno riferimento alle seguenti materie: clima, tutela degli ecosistemi e della fauna selvatica, economia circolare, garanzie green, infrastrutture, promozione dell'agricoltura biologica.

Per una valutazione complessiva dei contenuti della manovra finanziaria si fa riferimento al documento già depositato alle Commissioni 5^a (Bilancio) Senato con V (Bilancio) Camera a seguito dell'audizione tenuta il 10 novembre 2023.

ART. 11

(Misure in materia di imposte)

Contenuto della norma in sintesi

L'art. 11, comma 1, lettera a), del Ddl di Bilancio (A.S. 926) proroga nuovamente, di ulteriori sei mesi, l'entrata in vigore del tributo sul consumo di manufatti in plastica ad uso singolo (c.d. plastic tax). L'articolo citato, modificando l'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 s.m.i., individua il 1° luglio 2024 come data a partire dalla quale la plastic tax sarà efficace.

Proposta di emendamento

Articolo 11

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Motivazione

Si ricorda che la decorrenza dell'efficacia della plastic tax ha subito già due rinvii causati inizialmente dall'emergenza Covid-19 e, successivamente, dalla mancata pubblicazione di decreti attuativi. Il WWF teme che procedere all'ennesima proroga della plastic tax porti ad una disattivazione di fatto di questo strumento. Per il WWF, l'entrata in vigore della tassa sui MACSI (ossia quei manufatti in plastica con finalità di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci) di plastica con singolo impiego ha la corretta finalità (auspicata dall'UE) di disincentivare l'impiego di oggetti monouso. La plastic tax, di conseguenza, favorisce sia la prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della produzione e del consumo di manufatti monouso, obbligando le aziende a riconsiderare i quantitativi di plastica movimentata, sia il mercato delle materie prime secondarie. Il WWF vede nella plastic tax uno degli strumenti utili ad accelerare la transizione ecologica e la riconversione sostenibile di alcune attività produttive del nostro Paese, in linea con le scelte che l'Italia dovrebbe compiere per una lotta efficace all'inquinamento da plastica.

ART. 11-bis
(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura)

Contenuto della norma in sintesi

Con il nuovo art. 11-bis si propone di rimodulare le aliquote IVA per incentivare l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti ammessi anche in agricoltura biologica e per il biocontrollo e il consumo di prodotti biologici certificati.

Proposta di emendamento

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis
(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

- 1) al numero 19 le parole “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” sono soppresse;**
 - 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: “19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore”;**
- b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.**

Motivazione

Erbicidi, fungicidi, insetticidi, fertilizzanti chimici sono tutti prodotti utilizzati nell'agricoltura industriale che ricevono molti soldi in sussidi diretti e agevolazioni fiscali: quasi 750 milioni di euro. Mentre per i mezzi tecnici per l'agricoltura biologica non sono previste ad oggi specifiche agevolazioni fiscali. È quanto emerge dal documento redatto dal Ministero dell'Ambiente, "*Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) e di quelli ambientalmente favorevoli (Saf)*". L'art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ha incaricato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di predisporre, con cadenza annuale un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli". In base alle disposizioni di legge, i sussidi del Catalogo sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni. I sussidi Sad esercitano un forte impatto sulla biodiversità: dal cambiamento climatico ai gas serra, al cambiamento nell'uso del suolo, all'inquinamento, al sovra sfruttamento delle risorse.

I sussidi comprendono gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) – istituito nel 2021 ed al quale sono state delegate le decisioni in tema di sussidi ambientalmente dannosi – ha convenuto che la graduale

rimozione dei sussidi vada definita entro il 2025 in accordo con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e i principi di Do Not Significant Harm del Green Deal europeo, della strategia Fit for 55 e in linea con il Piano Nazionale della Transizione Ecologica. Il Catalogo ha identificato 168 sussidi per il 2021, di cui SAF pari a 18,6 miliardi di euro e SAD pari a 22,4 miliardi di euro. Ai prodotti fitosanitari utilizzati dalla agricoltura convenzionale si applica una aliquota Iva ridotta del 10% rispetto a quella ordinaria del 22% con una perdita di gettito fiscale e quindi si tratta di un sussidio indiretto. Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%, sebbene l'agevolazione Iva secondo la Commissione europea non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, osserva il Ministero dell'Economia e Finanze.

L'agevolazione Iva al 10% per erbicidi, insetticidi e fungicidi, risulta un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) perché favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Questo sussidio ambientalmente dannoso ha comportato una significativa perdita delle entrate fiscali per lo Stato (83,48 milioni di euro nel 2018; 81,03 milioni di euro nel 2019; 81,03 milioni di euro nel 2020; 90,67 milioni di euro nel 2021). L'Iva agevolata al 4% (invece del 22%) per i fertilizzanti in senso generale ha comportato un forte calo delle entrate fiscali (83,99 milioni di euro nel 2018; 83,34 milioni di euro nel 2019; 87,56 milioni di euro nel 2020; 87,56 milioni di euro nel 2021). Analoga aliquota Iva agevolata al 4% è applicata solo per organismi utili per la lotta biologica, ma nonostante sia considerato un sussidio ambientalmente favorevole le risorse sono notevolmente inferiori: 11,88 milioni di euro nel 2018; 12,90 milioni di euro nel 2019; 13,93 milioni di euro nel 2020; 17,44 milioni di euro nel 2021. L'Iva agevolata per i fertilizzanti chimici fa aumentare le emissioni di azoto e quindi viene considerata ambientalmente dannosa. Al contrario l'Iva agevolata per i fertilizzanti utili alla lotta biologica consente una riduzione delle emissioni di azoto e preserva il biota del terreno. Gli impatti diretti causati da un aumento del rilascio di azoto sugli ecosistemi sono, si legge nel Rapporto del Ministero dell'Ambiente “la tossicità per le specie (incluso l'uomo), l'eutrofizzazione, l'acidificazione e l'aumento di vulnerabilità ad altri fattori di stress, perdita di specie sensibili, l'omogeneizzazione genetica delle specie vegetali”.

Allo stesso modo un eccesso nell'uso di pesticidi è associato ad una riduzione di specie e genetica dei micro-organismi del terreno (soil biota) fondamentali per la regolazione dei cicli dei nutrienti e per ridurre lo sversamento dell'azoto nelle falde sotterranee. Un uso eccessivo di pesticidi è anche responsabile della riduzione di impollinatori e predatori di parassiti delle piante fondamentali per la produttività agricola oltre che del declino della popolazione di uccelli, insetti ed anfibi. Il riconoscimento di questi effetti negativi sulla biodiversità trova conferma in alcuni indicatori obbligatori di monitoraggio presenti nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali l'indice di popolazione di uccelli sensibili ai fitosanitari e la mortalità di impollinatori causati dall'uso di pesticidi. Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, si legge nel Rapporto, l'Iva dovrebbe essere aumentata rispetto alla media, invece che ridotta. L'emendamento proposto va esattamente nella direzione indicata dal Ministero dell'Ambiente nel suo Rapporto. I sussidi diretti all'agricoltura biologica derivano essenzialmente dalle risorse del FEASR, i fondi della PAC per lo Sviluppo Rurale a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale.

I vantaggi dell'agricoltura biologica, che non utilizza sostanze chimiche di sintesi, sono noti e documentati da numerosi studi scientifici. Si ritiene essenziale utilizzare la leva fiscale nazionale dell'aliquota IVA agevolata per ridurre i costi di produzione, certificazione e commercializzazione per stimolare il consumo dei prodotti biologici certificati ed aumentare di conseguenza la domanda interna, spingendo così la conversione della superficie agricola utilizzata in agricoltura convenzionale verso modelli produttivi più sostenibili. L'utilizzo della fiscalità nazionale da parte degli Stati membri dell'Unione Europea per promuovere l'incremento della superficie agricola utilizzata in agricoltura biologica viene raccomandata anche dalla Commissione Europea nelle sue Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030 che indicano obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso di sostanze chimiche di sintesi (-50% dell'uso dei pesticidi e -20% dell'uso dei fertilizzanti chimici) entro il 2030 e l'incremento della superficie agricola certificata in biologico fino al 25% a livello europeo. L'introduzione di una aliquota IVA agevolata per i mezzi tecnici e per i prodotti biologici certificati potrà essere una spinta importante per la transizione ecologica della nostra agricoltura e per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Commissione UE con le sue due Strategie per il Green Deal. I costi delle agevolazioni dell'imposta per il biologico, stando all'ultimo catalogo SAD e SAF, sono ampiamente compensati dalla soppressione dei SAD sui prodotti fitosanitari e sui fertilizzanti chimici, stimati complessivamente in 178,23 milioni di euro nel 2021.

ART. 11-ter

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

Contenuto della norma in sintesi

Con il nuovo art. 11- *ter* si propone un credito di imposta che ha l'obiettivo di sostenere gli operatori che vogliono certificare in agricoltura biologica la loro superficie agricola utilizzata in agricoltura biologica. I costi della certificazione rappresentano un aggravio economico, in particolare per le piccole aziende agricole, che spesso allontana gli agricoltori dalla certificazione formale della conversione al biologico. Necessario stimolare pertanto la conversione al biologico favorendo la certificazione secondo le norme vigenti.

Proposta di emendamento

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11 *ter*

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

Motivazione

L'utilizzo della fiscalità nazionale da parte degli Stati membri dell'Unione Europea per promuovere l'incremento della superficie agricola utilizzata in agricoltura biologica viene raccomandata anche dalla Commissione Europea nelle sue recenti Strategie "Farm to Fork" e "Biodiversità" al 2030. L'azzeramento dei costi di certificazione utilizzando il credito di imposta potranno essere un incentivo importante per la transizione ecologica della nostra agricoltura e per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Commissione UE con le sue due Strategie per il Green Deal.

ART. 50-bis

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

Contenuto della norma in sintesi

Con il nuovo art. 50-bis si propone di istituire un fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita, quale strumento per la prevenzione di malattie croniche connesse all'assunzione di alimenti contenenti residui di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura.

Proposta di emendamento

Dopo l'art. 50 inserire il seguente articolo:

ART. 50-bis

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

- 1. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.**
- 2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per**

ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

Motivazione

Il WWF ricorda come siano ormai migliaia gli studi e le ricerche scientifiche che evidenziano in modo incontrovertibile come l'esposizione cronica ai pesticidi (ovvero quella che si verifica per dosi piccole e ripetute nel tempo) determini un incremento statisticamente significativo del rischio di sviluppare patologie cronico-degenerative. Parliamo di cancro, diabete, patologie respiratorie, malattie neurodegenerative, malattie cardiovascolari. Ma anche di disturbi della sfera riproduttiva, infertilità maschile, disfunzioni metaboliche e ormonali (specie alla tiroide), patologie autoimmuni, disfunzioni renali (Mostafalou, Abdollahi, 2017).

Di particolare rilievo sono gli effetti di tali sostanze per l'esposizione in utero: al pari degli altri inquinanti presenti nel corpo della madre, anche i pesticidi passano al feto attraverso il sangue del cordone ombelicale, comportando nel nascituro un aumento, in particolare, del rischio di tumori cerebrali e del sangue e di danni al neurosviluppo, con deficit cognitivi, intellettivi e comportamentali. Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato un'associazione tra esposizione prenatale a pesticidi ed effetti avversi sul neurosviluppo (problemi di crescita fetale, malformazioni congenite, tumori cerebrali) (Van Maele-Fabry, Hoet & Lison, 2013).

Uno di questi casi di studio riguarda una popolazione residente nella Val di Non (Trento), nota per la coltura intensiva dei mele (Alleva et al., 2016, 2018). La ricerca ha dimostrato, tra l'altro, che l'attività di "autoriparazione" del DNA viene almeno in parte danneggiata dall'esposizione a lungo termine ai pesticidi. Secondo un altro studio, l'esposizione a pesticidi organofosfati causa danni al DNA in bambini figli di agricoltori che vivono in aree coltivate intensivamente (l'esposizione più lunga è associata al danno più elevato) (Sutris et al., 2016). In particolare, gli autori hanno concluso che vi è un'associazione significativa tra l'entità del danno al DNA e l'età dei bambini, il tempo di residenza nelle aree coltivate, la concentrazione di pesticidi nelle urine e la frequenza del consumo di mele: in altre parole, i bambini che consumavano frequentemente le mele avevano un rischio significativamente maggiore di danni al DNA.

Studi più recenti condotti dal team del Global Glyphosate Study, con i primi dati pubblicati su riviste scientifiche e presentati al Parlamento Europeo nel 2018, hanno mostrato risultati preoccupanti su diversi endpoint a dosi considerate sicure negli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno), tra cui effetti di disturbo endocrino (allungamento della distanza anogenitale) che sono stati successivamente confermati anche in coorti umane di madri e neonati esposti al glifosato durante la gravidanza. Questo studio è considerato di importanza simile a quelli sul tabacco e sull'amianto, che hanno fatto luce sui possibili danni causati da tali sostanze. Si tratta inoltre dello studio sperimentale più completo mai condotto su un pesticida. Lo studio integrato copre gli effetti del glifosato e degli erbicidi a base di glifosato su molteplici endpoint importanti per la salute pubblica globale, tra i quali la cancerogenicità, la neurotossicità, gli effetti multigenerazionali, la tossicità per gli organi, l'alterazione del sistema endocrino e la tossicità dello sviluppo prenatale.

Altri dati sugli effetti sul microbioma dello studio integrato sono stati pubblicati alla fine del 2022, mostrando effetti anche a dosi attualmente considerate sicure nell'UE (0,50 mg/kg di peso corporeo/giorno, equivalente alla dose giornaliera ammissibile nell'UE). Infine i primi dati sullo studio tossicologico internazionale sulla cancerogenicità sono stati presentati alla conferenza scientifica internazionale "Ambiente, lavoro e salute nel 21° secolo, strategie e soluzioni ad una crisi globale", tenutasi a Bologna mercoledì 25 ottobre 2023. Il "Global Glyphosate Study" condotto sempre dall'Istituto Ramazzini ha dimostrato che basse dosi di glifosato causano leucemie nei ratti, con la metà dei decessi identificati nei gruppi di studio che si è verificata in giovane età, confermando la maggiore vulnerabilità nelle fasi iniziali della crescita degli organismi testati. Conclusioni ritenute valide anche per gli esseri umani che risultano essere più vulnerabili agli effetti dei pesticidi già nel periodo prenatale e nei primi 1000 giorni di vita. La direttiva 2006/141/CE della Commissione e il Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 stabiliscono norme armonizzate in merito agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima

infanzia e agli alimenti a fini medici speciali, che prevedono zero residui dei principi attivi presenti nei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura. Queste normative unionali considerano solo un numero limitato di categorie di prodotti alimentari che costituiscono una fonte parziale di nutrimento per taluni gruppi della popolazione. In tali categorie di alimenti rientrano le formule per lattanti e le formule di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per la prima infanzia, nonché gli alimenti a fini medici speciali.

Per garantire una efficace azione di prevenzione delle numerose malattie croniche connesse all'esposizione alle sostanze chimiche di sintesi utilizzate nei prodotti fitosanitari per la gestione delle filiere agro-alimentari sarebbe necessario ridurre al minimo l'esposizione dei gruppi più vulnerabili come le donne in stato di gravidanza e i bambini nei loro primi 1000 giorni di vita, facilitando l'accesso ai prodotti biologici certificati privi di qualsiasi residuo. Questo emendamento vuole pertanto promuovere il consumo di prodotti biologici certificati, quindi privi di residui di pesticidi anche minimi e nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, intervenendo sui soggetti più vulnerabili agli effetti dell'esposizione ai pesticidi sulla salute.

ART. 55

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green)

Contenuto della norma in sintesi

L'articolo 55 del Ddl di Bilancio (A.S. 926) istituisce una nuova misura di garanzia gestita da SACE S.p.A. in favore di imprese, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà, finalizzata a supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia attraverso "garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese", in particolare nei settori nei quali è presente un fallimento, anche parziale, del mercato. Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. L'operatività è intesa a sostegno di investimenti nell'ambito del Green New Deal e della transizione ecologica del Paese.

Proposte di emendamento

Articolo 55:

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, sostituire le parole "un'economia pulita" con le seguenti: "un'economia a carbonio zero".

2) Al comma 1, sostituire le parole "e la mitigazione dei loro effetti" con le seguenti: "e l'abbattimento delle emissioni climalteranti"

Articolo 55:

Dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Sono esclusi dalle garanzie di cui al comma 1 gli investimenti riguardanti direttamente o indirettamente energia nucleare, fossile e tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.”

Motivazione

Il primo emendamento proposto intende precisare alcune definizioni, in particolare l’obiettivo di una economia a carbonio zero e dell’abbattimento delle emissioni climalteranti. Si sottolinea che nel linguaggio internazionale mitigazione non è un sinonimo di adattamento, ma si riferisce, appunto, all’abbattimento delle emissioni di gas serra, quindi la definizione contenuta nel testo di legge è sbagliata. Il secondo emendamento intende escludere gli investimenti in nucleare, fossile e CCS dalla possibilità di copertura da parte dell’articolo 55. Devono quindi considerarsi esclusi investimenti anche per: SMRs (Small Modular Reactors), nuovi giacimenti e la costruzione di nuovi impianti di estrazione, CCS e la costruzione di impianti per il trasporto della CO₂, investimenti inefficaci nella strategia per la decarbonizzazione, dannosi per il clima e non in linea col perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Gli investimenti devono essere finalizzati integralmente verso tecnologie e settori industriali near zero carbon che permettano il più sicuro e veloce raggiungimento degli obiettivi europei del “net zero” entro il 2050.

ART 55-bis

(Istituzione del fondo per l’obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali e del fondo a sostegno della mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, a valere sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Contenuti della norma in sintesi

Con il nuovo articolo 55-bis il WWF propone di orientare il sistema produttivo nel senso dell’economia circolare, della produzione energetica da fonti rinnovabili, della protezione dell’ambiente e della promozione di una transizione giusta, realizzando un modello di produzione sostenibile quindi più ecologica e socialmente ed economicamente vantaggiosa. Su queste basi, si propone l’istituzione di due fondi, uno per il raggiungimento dell’obiettivo emissioni zero e la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e solidali e uno per il sostegno alla mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, finanziati entrambi attraverso l’eliminazione del 50% annuo dei SAD destinati a FFS, per un risparmio pari a circa 7 miliardi.

Proposta di emendamento

Dopo l’articolo 55 è inserito il seguente:

ART 55-bis

(Istituzione del fondo per l’obiettivo emissioni zero e la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e solidali e del fondo a sostegno della mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, a valere sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali", con una dotazione di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo di fonti rinnovabili e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra. Nell'ambito delle attività e dei progetti da selezionarsi, sarà data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori ai quali sono stati tolti Sussidi Ambientalmente Dannosi, onde favorire la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori, nonché agli enti locali che intendano partecipare alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) che abbiano finalità solidali, tra l'altro per la tutela dei soggetti in condizioni di vulnerabilità energetica, garantendo la messa a disposizione di tetti pubblici inutilizzati. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali" investimenti nel nucleare, nella CCS, cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma di provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Al fine di contrastare la mancanza di servizi di trasporto sostenibili, accessibili, adeguati e necessari per utenti in condizioni di vulnerabilità nello stato di previsione del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito fondo denominato "Fondo a sostegno della mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità", con una dotazione di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare piani di sostegno alla mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità elaborati dai Comuni attraverso la predisposizione di soluzioni puntuali, innovative e completamente elettriche rispetto alle aree di riferimento, incentivando, tra l'altro, abbonamenti gratuiti sulla base del reddito e dell'età, taxi collettivi, bus on demand, car pooling con EV con tetto di potenza e condiviso. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma di provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione del 50% dall'anno 2024, dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le risorse recuperate dal presente comma e quantificate in 7 miliardi di euro sono destinate a finanziare i fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

Motivazione

L'ottica della nuova norma proposta dal WWF è quella di porre in essere interventi che, tenendo in massimo conto le esigenze sociali e industriali conseguenti al cambio di paradigma ambientale, destinino le risorse recuperate dai finanziamenti a fonti energetiche e sistemi produttivi non più sostenibili verso interventi diretti ad accompagnare l'effettiva transizione ecologica ed energetica delle imprese e dei settori interessati, il sostegno ai lavoratori, la promozione di comunità energetiche rinnovabili e solidali e il sostegno ai più fragili. Tali fondi dovranno essere destinati a investimenti in tecnologie rinnovabili e finalizzate ad una strategia di emissioni di carbonio e altri gas serra vicine allo zero, quindi effettivamente indirizzate ad una reale transizione ecologica e sostenibile per il paese.

In particolare il "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali" deve escludere categoricamente qualsiasi investimento in tecnologie devianti rispetto a questa finalità tra cui nucleare, CCS e altre tecnologie non finalizzate alle fonti rinnovabili o a emissioni tendenti allo zero: nonostante queste ultime siano soluzioni che riducono le emissioni climalteranti, nel lungo periodo e in visione di uno sviluppo realmente sostenibile, queste non sono strategicamente efficaci e ambientalmente sostenibili. L'obbiettivo è quello della trasformazione del nostro Paese verso uno sviluppo sostenibile, integrale ed inclusivo, finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi posti dal net zero al 2050.

ART. 56

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture nonché disposizioni in materia di commissari straordinari

Contenuto della norma in sintesi

Nell'articolo 56, comma 1 del disegno di legge di bilancio si autorizza la spesa dal 2024 al 2032 11,630 miliardi di euro (780 milioni per l'anno 2024) per la progettazione e realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e, nel contempo, si stabilisce di dover reperire ulteriori risorse ogni anno, diverse da quelle a carico del bilancio nazionale e fino all'entrata in esercizio del ponte, a copertura dei costi per la realizzazione dell'opera.

Proposta di emendamento

All'articolo 56, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati. Conseguentemente, l'art. 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito nella legge 9 ottobre 2023 n. 136 e il decreto-legge 21 marzo 2023 n. 35, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 58 sono abrogati.

Motivazioni

Si ritiene che sia del tutto prematuro e velleitario che nell'assenza di un progetto definitivo integrato, del perfezionamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, del vaglio degli aspetti tecnici relativi alla costruibilità del ponte, nonché del piano economico-finanziario, lo Stato decida di impegnarsi per un'opera il cui costo era stato prudenzialmente stimato nel DEF diversamente da quanto indicato nel ddl di bilancio in 14,6 miliardi di euro (compresi i costi dei collegamenti ferroviari e non di quelli stradali), quasi un punto di PIL. Proprio rispetto all'approssimazione della valutazione degli impatti ambientali e degli aspetti economico finanziario, il Servizio Bilancio del Senato nella sua Relazione n. 95 sulla finanziaria del novembre 2023 rileva proprio con riguardo all'articolo 56, comma 1 della manovra con il quale si finanzia il ponte, come sia necessaria una "verifica circa la congruità delle risorse stanziare" e segnala come la quantificazione finale dei costi debba essere "demandata al futuro piano economico-finanziario della concessione". Non solo, nella relazione del Servizio Bilancio del Senato si osserva anche come al momento non siano calcolabili "gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo", con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera.

D'altra parte si deve ricordare come e forzature per realizzare il ponte siano iniziate con la Manovra 2023, legge n. 197/2022 con la quale il Governo ha rilanciato il progetto del ponte sullo Stretto di Messina (abbandonato nel 2013 per problemi tecnici e relativi proprio alla sostenibilità dell'investimento) quale opera primaria di interesse nazionale e abbia revocato, inoltre, lo stato di liquidazione della concessionaria pubblica Stretto di Messina SpA (ricapitalizzata con 50 milioni di euro). Mentre con il decreto-legge n. 35/2023 è stata definita una roadmap per il rilancio della concessione e del progetto definitivo del 2010 del ponte sullo Stretto di Messina, elaborato dal general Contractor Eurolink (capeggiato da Webuild) a cui il Governo ha deciso di affidare, senza gara (!), la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dell'opera. Eppure, come ricordato più sopra, ad oggi non esiste un Piano Economico-Finanziario che attesti la redditività dell'intervento, né una Valutazione di Impatto Ambientale che dimostri la sua sostenibilità. Anzi, il ponte non si ripagherebbe: ogni giorno si muovono tra le due sponde non più di 4.500 persone e il 76,2% degli spostamenti dei passeggeri è locale e senza auto al seguito. Né è superabile la Valutazione di Incidenza negativa, resa nel 2013 dalla Commissione Tecnica VIA-VAS, dato che l'intera area dello Stretto Messina è ricompresa in due Zone di Protezione Speciale, tutelate dall'Europa.

Si aggiunga, infine, che il decreto-legge 179/2012 aveva introdotto, a difesa della finanza pubblica, disposizioni per garantire una particolare tutela nella verifica di sostenibilità del piano economico-finanziario del progetto definitivo del ponte elaborato da Eurolink. Entro il primo marzo 2013, come richiesto dallo stesso DL, la Stretto di Messina SpA ed il contraente generale Eurolink, avrebbero

dovuto stipulare un atto aggiuntivo al contratto che consentisse alla SdM SpA di poter presentare al CIPE uno stralcio del progetto, gli elaborati tecnici ed i necessari pareri e autorizzazioni, con i piani economico-finanziari, accompagnati da un'analisi dell'intervento che attestasse la sostenibilità dell'investimento. Ma tutti gli elaborati richiesti non vennero prodotti e il 15 aprile 2013 la SdM SpA fu posta in liquidazione con DPCM, dopo che il primo marzo 2013, non venne perfezionato l'accordo con il contraente generale.

ART. 57-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

Contenuto della norma in sintesi

L'emendamento istituisce il Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale al fine di ridurre la pressione delle infrastrutture sugli habitat naturali e sulle popolazioni animali e dunque incidere su alcune cause antropiche di interruzione della connettività ecologica territoriale.

Proposta di emendamento

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

- 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.**
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.**

Motivazione

La frammentazione degli ambienti naturali e semi-naturali è considerata e riconosciuta da tempo come una delle principali cause di origine antropica della riduzione della biodiversità a livello globale.

Nel nostro Paese sono presenti 32.697 km di infrastrutture lineari di trasporto che, per essere state progettate per la maggior parte in epoche in cui nella progettazione non si teneva conto delle esigenze ambientali, provocano una frammentazione ecologica alta o molto alta.

Al fine di dare attuazione anche al principio di cui all'articolo 41 Cost., con l'emendamento che si propone di introdurre si istituisce un apposito fondo al fine di realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario. Il costo stimato, pari a 45 milioni di euro, tiene conto dei lavori necessari da effettuare nelle aree maggiormente a maggiore frammentazione degli ambienti naturali. D'altronde, già nel 2008 l'Agenzia Ambientale Europea segnalava la necessità di una maggiore integrazione delle politiche per la mobilità e le esigenze di tutela della biodiversità e, a tale proposito, indicava una serie di cause, tra cui la "pressione delle infrastrutture sugli habitat naturali e sulle popolazioni animali" e la "frammentazione del paesaggio e interruzione della connettività ecologica territoriale" a cui poi dava risposta anche con il concetto di "infrastrutture verdi" su cui si chiede di investire maggiori risorse non solo al fine di preservare la connettività ecologica ma anche per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

ART. 71-bis

(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

Contenuto della norma in sintesi

La norma va a prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità di accedere alla detrazione per la riqualificazione energetica per gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Proposta di emendamento

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

ART. 71-bis

(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

Questo nuovo articolo, andando a prorogare la detrazione al 110% per le spese di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica, intende offrire uno strumento importante di contrasto alla povertà energetica. L'edilizia residenziale pubblica, pur rappresentando una non grande fetta degli edifici residenziali in Italia, i dati Nomisma raccolti per Federcasa parlano di 758.000 alloggi, versa spesso in condizioni molto precarie e necessita di interventi importanti di riqualificazione. Il WWF ritiene importante questo intervento che permetterebbe il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso un'azione coerente con gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico.

ART. 73-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

Contenuti della norma in sintesi

Si chiede che nel bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione degli interventi integrati, di cui all'articolo 7, comma 2, delle decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, finalizzati sia alla mitigazione del rischio idrogeologico sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità dei corsi d'acqua, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione del rischio alluvioni.

Proposta di emendamento

Dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:

ART. 73-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Motivazione

Si assiste sempre più frequentemente a un'alternanza di eventi climatici estremi che creano vittime e danni ingenti. La siccità del 2022 ha messo in ginocchio la pianura padana, creando problemi alle attività produttive, con particolar riferimento all'agricoltura, alla produzione di energia idroelettrica e al turismo, e un notevole impatto alla biodiversità. Ma dopo la siccità si è assistito a numerosi eventi alluvionali estremi, caratterizzati da piogge intense e violente che, oltre ai danni estremi, hanno mietuto purtroppo numerose vittime. È indispensabile avviare azioni di rinaturazione e ripristino degli ecosistemi per favorire il trattenimento delle acque e la ricarica delle falde, la protezione dall'eccessiva erosione per contribuire ad aumentare la resilienza del territorio, reso vulnerabile soprattutto dall'esorbitante consumo di suolo a cui è stato ed è tutt'ora sottoposto, come documentato dai Report Consumo di suolo di ISPRA. Gli interventi integrati rispondono a quanto richiesto dall'Unione europea in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE), alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e alla Strategia europea per la biodiversità 2030 che prevede di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25.000 km di fiumi entro il 2030 eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali.

ART. 74-bis

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Contenuto della norma in sintesi

L'art. 74-bis del Ddl di Bilancio (A.S. 926) abroga la disposizione di cui all'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Proposta di emendamento

Dopo l'articolo 74 inserire il seguente:

ART. 74-bis

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato.

Motivazione

La proposta emendativa è volta a eliminare una disposizione che determina confusione tra i concetti di caccia e di controllo della fauna selvatica ingenerando la violazione dei principi sovranazionali, costituzionali e legislativi di tutela degli habitat e delle specie.

La norma si presenta contrastante non soltanto rispetto alla L. n. 157/92 sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina della caccia (in particolare con l'art. 1 secondo cui la caccia può essere svolta solo a patto che non incida negativamente sulla conservazione delle specie e sulle attività agricole), ma anche con riferimento alla legge quadro sulle aree protette (L. 394/91), prevedendo che le cosiddette attività di controllo della fauna selvatica possano essere effettuate direttamente dai cacciatori, sulla base di generiche motivazioni, con una preventiva valutazione scientifica da parte di ISPRA fortemente ridotta e un minimo controllo delle autorità di vigilanza, nei confronti di qualsiasi

specie animale e anche «*nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette ed urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto*».

Se dunque appare controverso assegnare il controllo della fauna selvatica che è patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 L. 157/92) ad una ristretta categoria di soggetti privati che perseguono interessi privatistici anche contrastanti con le esigenze perseguite dallo Stato in termini di conservazione ma anche di gestione e controllo della fauna selvatica, limitandosi solo formalmente a dichiarare che non si tratti di attività venatoria, lo è ancor più consentire tale attività in deroga alle già fragili misure di tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Tale norma ha peraltro determinato l'apertura di una procedura Pilot da parte della Commissione europea: Richiesta EUP (2023) 10419 nella quale richiama le autorità italiane al rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 2009/147/CE Uccelli.

La norma presenta altresì concreti rischi per la pubblica incolumità consentendo lo svolgimento dell'attività venatoria, solo formalmente qualificata come controllo, anche nelle aree urbane, senza limitare tale esercizio a personale di polizia o comunque a soggetti direttamente dipendenti dalle pubbliche amministrazioni né escludendo l'utilizzo di armi da fuoco ma riferendolo, anche in questo caso, direttamente a privati cittadini.

ART. 88

(Misure in materia di revisione della spesa)

Contenuto della norma in sintesi

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

Proposta di emendamento

All'articolo 88, sopprime il comma 17.

Motivazione

La proposta emendativa è volta a eliminare una disposizione che depotenzia il funzionamento del Fondo italiano per il clima sottraendo uno strumento indispensabile a garanzia degli investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi climatici sottoscritti negli accordi di Parigi.
